

REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITA' DI VERONA

Repertorio n.

CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO: CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA PER
L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO, PER
L'UNIVERSITÀ DI VERONA – CIGAPP. LOG-2401
SOCIETÀ: CODICE FISCALE ... PARTITA I.V.A.....
IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO: EURO, DI CUI
EURO.....(...) PER ONERI PER LA SICUREZZA DA RISCHI
INTERFERENTI, OLTRE I.V.A. COME PER LEGGE

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno ... (...) il giorno ... (...) del mese di ... presso la sede
dell'Università di Verona, sita in Via dell'Artigliere n. 8, viene firmato il presente
atto da me Dott.ssa Barbara Caracciolo, in qualità di Ufficiale Rogante, delegata
con Decreto Direttoriale del 20 febbraio 2018 n. 1276 a redigere e ricevere in
forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse
dell'Università medesima.

PREMESSO

- che con Decreto della Dirigente della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e
Logistica, rep. n. ... prot. ... del ..., è stata autorizzata l'indizione di una
procedura aperta per l'appalto del Servizio di traslochi e facchinaggio per
l'Università di Verona, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa;

- che il bando è stato inviato alla BDNCP (Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici) in data ... per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (AGID_ANAC), ai sensi degli artt. 25 e 26 del Codice;
- che in base alle risultanze della gara telematica, la società ..., la cui offerta ha ottenuto il miglior punteggio pari a ..., è risultata aggiudicataria a seguito di Decreto Dirigenziale Rep. ... Prot. ... del ... ;
- che l'offerta economica biennale per il servizio di presidio fisso, a canone, è pari a € ..., di cui € 722,00 per oneri per la sicurezza per rischi interferenti, oltre I.V.A. come per legge. Che il presidio fisso è costituito da due unità di personale, che dovranno assicurare la presenza giornaliera per complessive 80 ore settimanali (40 ore * 2 unità, fatte salve le giornate festive infrasettimanali e i periodi di chiusura dell'Ateneo), dotate di un autocarro fino a 35 q.li e di un'auto commerciale, e da un servizio di deposito e custodia di beni in appositi spazi che garantiscono lo stoccaggio di almeno 150 pallet in spazi ubicati nel raggio di max 10 km dalla sede centrale dell'Università di Verona;
- che l'offerta economica per i servizi a misura di facchinaggio/trasloco a chiamata (eventuali) per l'importo massimo biennale di € 46.000,00 oltre I.V.A. (€ 0,00 per oneri per la sicurezza per rischi interferenti) è pari alla tariffa oraria di € ... oltre I.V.A. per il facchinaggio a chiamata (per unità operativa) e alla tariffa oraria di € ... oltre I.V.A. per l'autocarro fino a 35 q.li con operatore;
- che l'Amministrazione ha accertato che l'operatore economico ... è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) pubblicato nel sito della Prefettura di ...;

- che il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

tra

- l'Università di Verona (di seguito "**Committente**"), con sede legale in Verona, via dell'Artigliere n. 8, codice fiscale 93009870234 e partita I.V.A. n. 01541040232, in persona del Dirigente, nato a..... il....., C.F. (C.I. n.), in qualità....., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ateneo che rappresenta;

e

- ... (di seguito "**Appaltatore**"), con sede legale in ..., via ... n. ..., codice fiscale / partita IVA ..., rappresentato per la stipula del presente atto da ..., nato a ... (...) il ... C.F. ..., e domiciliato per la carica ove sopra;

tanto premesso

e accertato da me Ufficiale Rogante, le parti come sopra costituite e identificate rispettivamente a mezzo C.I. n. ... e C.I. n. ..., mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante di ciò che qui si documenta e si conviene, stipulano quanto appresso:

Il presente contratto, compresi i relativi allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciato da ente certificatore autorizzato;

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto l'Università di Verona affida all'Appaltatore, che accetta, il servizio di traslochi e facchinaggio per l'Università di Verona.

Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Offerta economica e tecnica;
- Garanzia definitiva e assicurazioni RCT/RCO;
- Capitolato Speciale;
- Documentazione di gara;
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI);
- Capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato, approvato con D.M. 28.10.1985.

Art. 3 - Durata dell'appalto

Il contratto d'appalto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dal ... fino al

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, il Committente avrà la facoltà di rinnovare il contratto d'appalto fino a ulteriori 24 (ventiquattro) mesi (fino al ...), previa verifica della permanenza in capo all'Appaltatore dei requisiti richiesti al momento dell'affidamento iniziale e del raggiungimento dei risultati attesi.

Art. 4 - Ammontare dell'appalto

Per il servizio oggetto dell'appalto, l'importo contrattuale biennale è pari a € ..., di cui 722,00 per oneri per la sicurezza da rischi interferenti, oltre I.V.A.; il Committente corrisponderà all'Appaltatore un canone mensile a corpo (nella misura di 1/24 dell'importo contrattuale biennale) pari a € ... oltre I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza per rischi interferenti.

Qualora ricorrano le condizioni previste nei documenti di gara, il Committente si riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, i servizi a misura, di cui all'art. 9 del

Capitolato speciale, che si rendessero necessari, fino all'importo massimo biennale di € 46.000,00 (€ 0,00 oneri per la sicurezza per rischi interferenti), oltre I.V.A.. Il corrispettivo per i servizi a misura a chiamata è determinato dalle tariffe offerte dall'Appaltatore in sede di gara per ciascuna delle prestazioni previste, come richiamate in premessa, e sulla base degli effettivi servizi prestati.

In caso di rinnovo biennale del contratto di cui all'art. 3, si rinnova anche la facoltà di affidare i servizi a misura di cui al paragrafo precedente. In tal caso l'importo massimo del rinnovo biennale del contratto a canone è di € ... oltre I.V.A. e l'importo massimo per i servizi a misura a chiamata è pari a € 46.000,00 oltre I.V.A..

Art. 5 – Revisione prezzo di contratto

Il prezzo stabilito potrà essere oggetto di revisione secondo quanto previsto all'art. 4 del Capitolato Speciale.

Art. 6 – Garanzia e assicurazioni

L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ivi incluse:

- garanzia definitiva, costituita mediante polizza fideiussoria – rilasciata il ... da ... per l'importo di € ... con scadenza in data ... - a garanzia degli adempimenti contrattuali;
- polizza assicurazione per Responsabilità civile verso terzi e operatori (RCT/RCO), come prevista dall' art. 23 del Capitolato Speciale con massimali a € ...,00 - costituita a mezzo polizza n. ... rilasciata il ... da ... con scadenza ... La validità dell'assicurazione dovrà essere mantenuta dall'Appaltatore per tutta la durata del contratto.

Le relative quietanze di pagamento dei premi dovranno essere presentate con la periodicità prevista dalle polizze.

Art. 7 - Modalità di esecuzione e verifica di conformità

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere all'esecuzione oggetto del presente contratto secondo le condizioni, le prescrizioni e le modalità previste nel Capitolato Speciale e di quanto proposto nell'offerta tecnica, pena l'applicazione delle penali previste all'art. 25 del Capitolato Speciale.

La verifica di conformità è attestata secondo quanto disciplinato dall'art. 116, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 dal direttore dell'esecuzione.

Art. 8 – Continuità nel servizio

L'Appaltatore si obbliga a provvedere all'appalto di cui al Capitolato Speciale nelle modalità stabilite, senza interruzione per qualsiasi circostanza, salvo quanto previsto al successivo paragrafo, e pertanto dovrà provvedere a sostituire le eventuali persone assenti.

In nessun caso potrà, quindi, sospendere o interrompere l'esecuzione del servizio, che dovrà essere sempre assicurato, pena l'applicazione delle penali previste, fatto salvo il maggior danno qualora l'Amministrazione fosse costretta a provvedere direttamente al servizio.

Qualora nel corso del contratto si verificassero scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Appaltatore è tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione, nonché a garantire un servizio di emergenza.

Art. 9 - Responsabilità

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole contrattuali restando esplicitamente inteso che le norme contenute,

nel Capitolato Speciale sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce la responsabilità.

L'Appaltatore sarà tenuto in ogni caso a rifondere i danni risentiti dal Committente o da terzi in dipendenza dell'esecuzione e a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il Committente che le persone che lo rappresentano.

L'Appaltatore è, altresì, tenuto a rispondere, nei termini richiamati, dello svolgimento del servizio e del comportamento di tutte le maestranze messe a disposizione per l'esecuzione del servizio stesso.

Art. 10 - Riservatezza

L'Appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio conto o per quello di terzi, del mandato affidato nonché dei dati e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esse e ciò anche dopo la scadenza del contratto, né potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Il servizio deve risultare pienamente conforme alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, alla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e all'art. 29 del Capitolato Speciale.

Art. 11 Personale e Clausola sociale

Il personale utilizzato dall'Appaltatore deve essere professionalmente qualificato e in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dei servizi cui è adibito. L'Appaltatore sopporta integralmente le spese e cura personalmente l'organizzazione dei corsi di formazione o specializzazione professionale necessari al fine della migliore esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore assume integralmente su di sé il rischio di malattie ed infortunio degli addetti al servizio, assicurando in ogni caso la continuità ed efficienza del servizio.

Per quanto attiene il personale che già svolgeva il servizio di traslochi e facchinaggio alle dipendenze del precedente contraente, troveranno applicazione le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva vigente in materia di riassorbimento del personale, in coerenza con l'organizzazione di impresa.

L'Appaltatore dovrà trasmettere l'elenco di tutto il personale dipendente impiegato per l'esecuzione del servizio con indicazione della struttura e dei servizi cui è adibito. L'elenco dovrà essere comprensivo di tutto il personale anche se utilizzato saltuariamente, parzialmente o provvisoriamente nei casi di sostituzione temporanea di quello addetto alla prestazione dei servizi.

Ogni variazione del personale impiegato dovrà essere comunicata al Committente prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 25 del Capitolato Speciale;

Durante lo svolgimento dei servizi il personale mantenere un comportamento consono all'immagine e alla funzione dell'Ateneo.

Il Committente si riserva di segnalare le proprie eventuali rimozioni in ordine alla qualità dei servizi resi e/o alla condotta del personale dell'Appaltatore al Responsabile del servizio di cui al successivo art. 12, affinché siano adottati i necessari provvedimenti.

L'Appaltatore si obbliga:

- a garantire al proprio personale dipendente l'applicazione del

trattamento normativo ed economico non inferiore a quello stabilito dai vigenti contratti collettivi nazionali applicabili alla categoria;

- al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione;
- a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice Etico adottato dal Committente e approvato con decreto del Rettore rep. 145/2018 del 10 gennaio 2018 e il codice di Comportamento approvato con decreto Rettorale, Rep. n. 4703 del 26 maggio 2021;
- ad uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati nel Piano della Prevenzione Anticorruzione adottato dall'Università di Verona e scaricabile dal sito internet dell'Università di Verona "Amministrazione Trasparente";
- ad adempiere tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle vigenti leggi a tutela dei lavoratori ivi compresi gli obblighi derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Il Committente è sollevato da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi nei riguardi del personale prestatore di lavoro dell'Appaltatore.

L'Appaltatore deve certificare l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché dei trattamenti retributivi ai lavoratori impiegati nel servizio oggetto dell'appalto.

Qualora l'Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, l'Università di Verona procederà alla sospensione del pagamento

delle fatture, assegnando all'Appaltatore il termine massimo di 20 giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Qualora l'Appaltatore non adempia entro il termine predetto, l'Università di Verona, previa diffida ad adempiere, potrà procedere alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli eventuali crediti vantati a norma di legge, di contratto e di accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti Previdenziali.

Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti sopra citati, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni di sorta, né avere titolo di risarcimento dei danni o riconoscimento di interessi.

Art. 12 - Coordinamento del servizio

Il personale dell'Appaltatore sarà coordinato da un Responsabile del servizio individuato dall'Appaltatore denominato "Supervisore," il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Committente, la cui funzione sarà quella di garantire il funzionamento di tutto l'insieme dei servizi e il rispetto delle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione e/o dal Responsabile del progetto.

Il Responsabile dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto e avrà la piena rappresentanza dell'Appaltatore nei confronti del Committente, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate, avranno uguale valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

Art. 13 – Sicurezza sul lavoro e DUVRI

L'Appaltatore è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza previste dal Testo Unico sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008.

I rischi presenti nell'Università di Verona e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati, nell'allegato "Schede rischi per la sicurezza" che fanno parte integrante del Capitolato Speciale e i cui dati sono stati estratti dal "Documento di valutazione dei rischi" dell'Ateneo. Ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 le parti si impegnano a rispettare quanto definito nel verbale per il coordinamento e pianificazione concordata delle attività e di affidamento dei lavori e nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

Il DVR e il DUVRI verranno aggiornati e/o modificati, anche su proposta dell'Università, in caso di modifiche o variazioni di carattere tecnico, logistico, organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative dei servizi e/o modifiche e variazioni delle modalità operative di effettuazione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

Art. 14 – Penali

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Committente potrà applicare le penali indicate all'art. 25 del Capitolato Speciale.

Gli importi che saranno determinati dall'applicazione delle penali dovranno essere decurtati nella fattura emessa nel periodo immediatamente successivo a quello di effettuazione delle inadempienze, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

Il procedimento di contestazione delle inadempienze sarà attivato sulla base delle comunicazioni del DEC.

Art. 15 – Pagamento dei corrispettivi e tracciabilità

Per il pagamento dei corrispettivi si richiama quanto previsto all'art. 24 del Capitolato Speciale.

Le fatture dovranno essere emesse mensilmente in modalità elettronica e riferite alle attività realizzate nel mese di riferimento. Esse saranno pagate nei termini di legge, subordinatamente agli accertamenti e verifiche previste all'art. 16 del Capitolato Speciale. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ciascuna fattura elettronica dovrà essere intestata a: Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica, Via Paradiso 6, 37129 Verona Italia - C.F. 93009870234 P.IVA 01541040232, dovrà riportare il protocollo del contratto, il CIG in oggetto e la dicitura "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" art. 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment), dovrà pervenire tramite il Sistema di Interscambio, canale di trasmissione PEC e utilizzare il codice univoco IPA della Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica: C1SAJN.

L'importo della fattura sarà pari al canone mensile decurtato dalle somme a titolo di penali, o ad altro titolo.

Verrà operata la ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 24 del Capitolato Speciale.

Art. 16 - Divieto di cessione contratto

L'Appaltatore non potrà sotto qualsiasi titolo cedere in tutto o in parte il servizio ad altra impresa; nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto nei rapporti con l'Università di Verona, salvo alla stessa la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo con diritto alla rifusione di ogni eventuale danno e spesa.

Art. 17 – Clausola risolutiva espressa – Risoluzione del contratto

Il Committente potrà chiedere, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 c.c., dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in materia di risoluzione del contratto per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e dall'art. 27 del Capitolato Speciale, la risoluzione del contratto prima della scadenza ai sensi dell'art. 1456 c.c., in ogni momento, previa diffida formale inviata mediante posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori;
- b. interruzione non motivata del servizio e/o insufficiente impiego di personale per assicurare la prevista qualità dei servizi, ripetuta violazione degli orari di servizio concordati con il Committente;
- c. mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dal Committente a seguito della comminazione di tre sanzioni pecuniarie o qualora le sanzioni comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- d. inosservanza delle disposizioni relative al subappalto;
- e. perdita dei requisiti generali, di cui agli artt. 94 al 98, e di quelli speciali, di cui all'art. 100 come fissati nei documenti di gara, nonché delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento per le attività regolarmente eseguite per le quali ha maturato il diritto al conseguimento di un corrispettivo.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine

di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

La risoluzione non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale derivante dai fatti che hanno motivato tale risoluzione.

Il Committente si riserva, ai sensi dell'art. 1 co. 13 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012 n. 135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e l'Appaltatore non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip S.p.A.

Art. 18 - Elezione domicilio

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'Appaltatore elegge il domicilio legale nella propria sede, ove è convenuto che possano essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura (compresi quelli giudiziali e stragiudiziali) inerenti al contratto con espresso esonero del Committente da ogni addebito in ordine a eventuali mancati recapiti dipendenti da qualsiasi causa.

Art. 19 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto, compresa sono a carico dell'Appaltatore.

Il presente atto viene redatto in carta resa legale e sarà registrato a cura dell'Università di Verona e a spese dell'Appaltatore, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 tramite la modalità telematica di "adempimento unico su piattaforma Sister".

Art. 20 – Foro competente

Per la definizione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'esecuzione del contratto, ci si atterrà a quanto stabilito dal DLgs.36/2023.

Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle vertenze è quello territoriale di Venezia.

Al presente atto sono inoltre allegati come parte integrante e sostanziale:

- offerta economica e tecnica
- garanzia definitiva e assicurazioni RCT/RCO
-

Il presente atto consta di n.fogli di carta resa legale, scritti da persona di mia fiducia su facciate n. .. e viene sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale Rogante con firma digitale certificata ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, confermato e sottoscritto

LA SOCIETÀ	UNIVERSITÀ DI VERONA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE	IL DIRIGENTE
L'UFFICIALE ROGANTE	
<i>(dott.ssa Barbara CARACCILO)</i>	

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa